



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 390/10 del R.G. Trib. in data
6.2.2010 promossa

d a

- **Sante Sc., L. Fa. , V. Fa. , Maria Pia Sc.,** omissis,

a t t o r i

c o n t r o

- **Banca di Credito Cooperativo di SGM Società Cooperativa,** con
omissis

- **Unicredit Credit Management Bank S.p.A.** omissis,

- **Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., Fallimento CDS S.r.l., ICCREA
Banca S.p.A., Non Performing Loans S.p.A., Unicredit Banca
d'Impresa S.p.A.,** contumaci

c o n v e n u t i

avente per oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615
comma II c.p.c.,

trattenuta in decisione decisa all'udienza del 26.10.2011 sulle seguenti

omissis

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso al giudice dell'esecuzione depositato il 2.12.2009, gli odierni
attori proponevano opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. alle esecuzioni

riunite n. 15/2008 E.I. e n. 19/09 E.I., lamentando “la mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all’illegittima applicazione degli interessi usurari nonché stante l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati ed altre illegalità”, indicate più in dettaglio nelle relazioni peritali di parte prodotte, e rilevando che quanto rappresentato andava a ridurre l’esposizione debitoria per la quale gli istituti di credito convenuti agivano *in executivis*; concludevano per “l’inefficacia” delle esecuzioni avviate nei loro confronti.

Con ordinanza depositata il 10.12.2009 – in seguito confermata dal collegio in sede di reclamo - sentite le parti, il g.e. rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 616 c.p.c. e concedeva termine di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito (con successivo provvedimento l’esecuzione è stata comunque sospesa dal giudice dell’esecuzione).

Con atto di citazione notificato in data 1-3.2.2010, gli esecutati-opponenti hanno introdotto il giudizio di merito, insistendo nelle deduzioni e domande già prospettate avanti al giudice dell’esecuzione.

Si è costituita As. Finance S.p.A., eccependo la carenza di legittimazione o interesse ad agire dell’opponente Maria Pia Sc. e concludendo per il rigetto dell’opposizione proposta.

Si è costituita la Banca di Credito Cooperativa di SGM Soc. Coop., rilevando l’infondatezza delle domande avversarie di cui ha chiesto il rigetto.

Gli ulteriori convenuti sono rimasti contumaci.

La causa è stata istruita con l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio e trattenuta in decisione all’udienza del 26.10.2011 con l’assegnazione alle parti di termini di rito per scritti conclusivi.

In via pregiudiziale di rito, non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta da Unicredit nei confronti di Maria Pia Sc.: se è vero che (a differenza di quanto vale per gli altri attori) questa è interessata solo a rapporti di mutuo conclusi con BCC di SGM, l'opposizione all'esecuzione proposta doveva comunque coinvolgere tutti i creditori intervenuti in quanto litisconsorti necessari; in ogni caso la *vocatio in ius* dell'istituto eccipiente era inevitabile effetto della citazione svolta, congiuntamente, dagli altri attori, parti di rapporti con Unicredit.

Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata.

Si deve premettere che gli attori hanno svolto nell'atto introduttivo deduzioni piuttosto generiche, non indicando con una qualche specificità né i rapporti contestati né i precisi motivi di doglianza; è soltanto in forza delle perizie di parte, prodotte già avanti al g.e. e dimesse nuovamente al momento della costituzione nel giudizio di merito, che le deduzioni attoree hanno trovato una più adeguata espressione.

Ne è conseguita la necessità (e la possibilità) di svolgere l'istruttoria, a mezzo dell'esperita consulenza tecnica, con riguardo limitato ai rapporti oggetto di approfondimento nelle richiamate perizie di parte. Tardiva e inconferente è invece risultata la richiesta di estendere gli approfondimenti peritali a rapporti cui la parte interessata non aveva fatto riferimento negli atti diretti alla individuazione del *thema decidendum* e/0 che neppure risultano azionati nell'esecuzione di cui è causa.

Sono, pertanto, in primo luogo, stati oggetto di opportuna verifica peritale i seguenti rapporti di mutuo: BCC SGM Mutuo ipotecario n. 104262 del 20.10.2005 Rep. 42164 notaio Corsi; BCC SGM Mutuo ipotecario n. 104264 del 20.10.2005 Rep. 42163 notaio Corsi; ICCREA SPA Mutuo

ipotecario del 25.02.2004 Rep. n. 40924 notaio Gerardi; ICCREA SPA Mutuo ipotecario del 11.08.2004 Rep. n. 42518 notaio Gerardi.

Con riferimento a detti rapporti, la consulenza tecnica d'ufficio ha escluso la presenza di profili patologici; essa è stata condotta con metodo che appare perfettamente idoneo ed i risultati cui essa è pervenuta devono essere integralmente recepiti.

Sono stati esaminati, altresì, dalla data della loro accensione al 16.10.2007, i contratti, gli estratti conto, gli scalari e le garanzie fideiussorie rilasciate per i seguenti rapporti di apertura di credito in conto corrente: BCC SGM Contratto di Apertura di credito in Conto Corrente n. 04/6060584; BCC SGM Contratto di Apertura di credito in Conto Corrente n. 04/6100268; UNICREDIT Contratto di Apertura di credito in Conto Corrente n. 30026409; UNICREDIT Contratto di Apertura di credito in Conto Corrente n. 626679.

Con riguardo agli indicati rapporti, si deve premettere che le conseguenti posizioni creditorie in capo agli istituti di credito sono, tutte, oggetto di decreti ingiuntivi passati in giudicato.

Ne consegue che non possono in questa sede essere esaminate questioni relative alla nullità dei contratti o di clausole dei medesimi, per la preclusione che deriva dal giudicato: così è, in particolare, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto e per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, profili dedotti, seppur genericamente, in atto di citazione e che tuttavia avrebbero potuto esserlo soltanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'unico profilo ancora deducibile in questa sede – nei limiti di cui si dirà oltre – è quello relativo alla lamentata pretesa di interessi usurari, posto che

secondo consolidata giurisprudenza, la rilevanza penale della condotta consente di ritenere proprio del nostro ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudicato.

A tale risultato si perviene, secondo la giurisprudenza, in quanto vengono in evidenza fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale che possono, per regola generale, essere fatti valere all'interno del processo esecutivo, tramite l'instaurazione del procedimento incidentale di opposizione all'esecuzione: "in altri termini, il giudicato non viene toccato, la clausola continuerà a produrre i propri effetti, ma gli interessi che supereranno nel corso del tempo la soglia normativamente prevista per essere considerati usurari non potranno giustificare l'esecuzione forzata. In relazione a tali somme il creditore non avrà diritto ad eseguire il titolo" (così Trib. di Reggio Calabria, sent. 4.2.2004).

Precisa conseguenza di tale ricostruzione, che appare pienamente condivisibile, è quella per cui, *da un lato, non può essere messa in discussione la validità della clausola determinativa degli interessi, e dall'altro lato, gli interessi non potranno comunque essere pretesi, in particolare in sede esecutiva, se non in misura coincidente (al massimo) con la soglia prevista: si verifica, in conclusione, una inesigibilità parziale (e conseguente inesecutabilità parziale) degli interessi, nella parte (e solo nella parte) in cui vi è superamento della soglia (così anche Trib. Padova, sent. 10.8.2001).*

Ciò premesso, pare opportuno ricordare che la legge 7 marzo 1996 n. 108, recante "disposizioni in materia di usura", ha definito il concetto di usura contenuto nell'art. 644 c.p. introducendo nel nostro ordinamento un limite ai

tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari sulle operazioni di finanziamento. In particolare, l'art. 2 della citata legge individua nel tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari aumentato della metà, il tasso soglia oltre al quale gli interessi si devono ritenere, per presunzione di legge, usurari. La disposizione legislativa attribuisce al Ministro del Tesoro (ora dell'Economia), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, il compito di classificare le operazioni creditizie per categorie omogenee e di rilevare trimestralmente i tassi annui effettivi globali medi praticati. Tali dati vengono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione dei tassi da parte del Ministero, pertanto, avviene con la collaborazione della Banca d'Italia e dell'UIC a cui è affidato il compito di raccogliere i dati presso gli intermediari bancari e finanziari che, come evidenziato anche nel decreto ministeriale, a propria volta *“si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi”*.

Al fine di determinare il tasso effettivo globale (TEG) applicato a ciascun rapporto analizzato, il c.t.u. ha, in primo luogo, utilizzato, come criterio base, la metodologia di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle proprie *“istruzioni per la rilevazione”* emanate nei periodi 2002-2006, così utilizzando per la verifica del rapporto in concreto (individuazione del TEG applicato) gli stessi criteri con i quali sono calcolati i tassi che confluiscono nelle tabelle trimestrali pubblicate con decreto del Ministro dell'Economia e che indicano, maggiorati del 50%, il limite oltre i quali gli interessi sono considerati usurari.

Sulla base di una ricostruzione dei rapporti così effettuata, emergerebbe l'esclusione del superamento dei tassi soglia con riferimento a tutte le aperture di credito in conto corrente oggetto di osservazione.

La questione è tuttavia resa assai più complessa (e conduce, come si scriverà, a conclusioni in parte diverse) in relazione alla problematica della rilevanza, al fine della determinazione del tasso, della *c.d. commissione di massimo scoperto*.

Come è noto, recenti sentenze della Cassazione penale (nn. 12028/2010, 28743/2010 e, da ultimo, 46669/2011) hanno affermato che in tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale medio (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile.

In senso opposto, la circolare della Banca d'Italia del 30.9.1996, aggiornata al dicembre 2002 e in vigore fino al secondo trimestre 2009, aveva previsto che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del TEG, venendo piuttosto rilevata separatamente in termini percentuali. Tale metodologia è stata posta (per tutto il periodo che assume rilievo nella presente sede) a fondamento dei decreti ministeriali per la rilevazione del TEG ai fini di cui all'art. 644 c.p..

Soltanto col d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (art. 2 bis, comma 1) convertito nella legge 28.1.2009 n. 2 si è previsto che "le commissioni ...comunque denominate... sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della l. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3" (sulla disciplina è ulteriormente intervenuto il D.L. 78/09, convertito nella legge n.

102/09).

In applicazione di tale nuova normativa la Banca d'Italia ha emanato innovative istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura, ricomprendendo nel calcolo la commissione di massimo scoperto.

Si deve in primo luogo esprimere convinta adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione penale: il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo legato all'erogazione del credito, che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

La (ricordata e solo di recente superata) prassi normativa difforme non può avere l'effetto di sanare l'illicetà della condotta.

Non ignora il giudicante che la Corte d'Appello di Trieste, nella recente sentenza n. 746/2011, in dichiarato contrasto con la giurisprudenza penale ora citata, ha affermato che la disciplina di cui all'art. 2 bis, introdotto con la legge n. 2/2009 di conversione del d.l. n. 185/2008, ha natura innovativa e non interpretativa, essendosi conseguentemente ritenuto che il legislatore abbia previsto solo per il futuro l'inserimento della c.m.s. nel calcolo del

TEG.

In realtà, non si dubita della irretroattività dell'intervento legislativo quanto a non applicabilità a fatti precedenti delle disposizioni dallo stesso introdotte, bensì si osserva che la conclusione positiva circa la rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG era pienamente valida anche prima della novella, in quanto obbligata dal chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p..

Tale ultima osservazione incontra, tuttavia, un'importante obiezione, così espressa dalla stessa Corte d'Appello di Trieste: “ritenendo che anche per il passato la c.m.s. andasse inclusa nel tasso applicato dal singolo operatore, la comparazione con il TEGM e relativa soglia (TEGM + 50%) – dai quali la c.m.s. era esclusa – avverrebbe tra realtà economiche evidentemente disomogenee”; l'obiezione nasce dal convincimento che gli stessi elementi che hanno concorso alla rilevazione del TEGM debbano essere presi a base per la determinazione del tasso effettivamente applicato (TEG) al fine di confrontare due valori tra loro perfettamente omogenei: considerare la c.m.s., sommandola agli “interessi” o agli “oneri”, ai fini della determinazione del TEG da confrontare con il TEGM aumentato del 50 % (cd. tasso soglia) che non la contiene, porterebbe ad effettuare un confronto fra due entità disomogenee.

Si deve tuttavia in primo luogo osservare che la mancanza del parametro “omogeneo” (TEGM calcolato con inclusione della c.m.s.) per gli anni che vengono in rilievo, se indubbiamente crea una difficoltà operativa (e di giudizio) assai grave non può giustificare la semplice negazione di giustizia che si avrebbe applicando, nonostante tutto, l'erronea metodologia recepita nei decreti ministeriali: si ribadisce, la l. 108/96 prevede (e ha sempre

previsto) la rilevazione del TEGM con riferimento ad ogni onere correlato all'operazione di finanziamento, e non vi è dubbio che la c.m.s. sia un onere posto in relazione con lo scoperto di conto corrente che trova giustificazione quale parziale ristoro per minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide.

A ben vedere, tuttavia, la difficoltà operativa può ben essere risolta in radice: a ben vedere, l'affermazione secondo cui, non essendo la c.m.s. compresa nella determinazione del TEGM, non potrebbe neanche essere compresa nel calcolo del TEG per la verifica dell'usura, costituisce – come osservato da recente autorevole dottrina – una forzatura logica, una petizione di principio.

In realtà, la Banca d'Italia ha approntato una metodologia di rilevazione volta a cogliere il costo fisiologico medio di mercato del finanziamento, così determinando il TEGM; l'aggregato dei costi da inserire nel calcolo del TEG deve invece ricomprendere ogni onere in concreto sopportato per l'erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non.

Esempio classico della differenza che s'intende sottolineare è la mora, che rientra nella verifica d'usura (v. Cass., sent. n. 5286/00, e Corte cost., sent. n. 29/02) ma non è (come è ovvio) ricompresa nella rilevazione del valore medio di mercato.

Se poi si considera – nella forma e modalità impiegate dalla pressoché totalità del sistema bancario, prima che la legge 2/09 ne riformasse l'utilizzo – la c.m.s. una patologia dei rapporti bancari, *appare conseguente e coerente:*

- a) *che, nella rilevazione operata dalla Banca d'Italia la stessa non fosse ricompresa nel calcolo del TEGM;*

b) che, al contrario, la c.m.s. applicata sia ricompresa nello specifico calcolo del TEG da porre a confronto con la soglia d'usura.

L'ammontare della c.m.s., che non trova(va) spazio nel TEGM pubblicato nei decreti ministeriali, deve (doveva) necessariamente essere ricompreso nel margine di scostamento concesso al TEG praticato dall'intermediario rispetto al TEGM calcolato dalla Banca d'Italia: rilevato il valore medio di mercato del costo del credito, ogni incremento di costo, quale che sia la natura o il titolo a cui viene imputato, deve, pena l'emergere di un profilo patologico in termini di usurai età, essere compreso nel margine del 50% stabilito dalla legge.

Per mera completezza si rileva invece come non possa essere valutata favorevolmente la metodologia suggerita dalla Banca d'Italia in una circolare del 2005 (che appare invece pienamente recepita nella sentenza n. 809/08 del Tribunale di Udine), che, utilizzando la separata rilevazione della commissione di massimo scoperto, suggerisce una duplice valutazione: verificare in primo luogo se il tasso effettivo globale praticato (TEG) sia superiore al TEGM aumentato del 50% (tasso soglia) relativo al medesimo periodo; verificare in secondo luogo se vi sia l'applicazione di c.m.s. superiori all'entità della "c.m.s. soglia", con l'ulteriore confronto tra l'importo della c.m.s. percepita in eccesso e l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine"), ritenendosi superate le soglie di legge solo qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "c.m.s. soglia" risulti superiore a tale "margine". E' evidente che tale ipotesi, "creata" dalla Banca d'Italia senza alcun supporto normativo, abbia, come acutamente osservato in dottrina, l'effetto

di edulcorare i vincoli di rispetto delle soglie d'usura, introducendo una soglia per la c.m.s. distinta da quella degli interessi, non prevista nel precetto penale, con indebiti travasi di margini di flessibilità dove la presenza o meno dell'usura non verrebbe a dipendere esclusivamente dall'entità di quanto richiesto per il credito erogato, ma anche dalla natura del titolo – interessi o c.m.s. – dell'addebito operato: uno stesso importo riconosciuto per il credito erogato potrebbe risultare usurario, se riconosciuto interamente a titolo di interesse e, al contrario, regolare, entro la soglia, se riconosciuto in parte come interessi e in parte come c.m.s., così restando però tradita la logica voluta dal legislatore del 1996 al fine dell'individuazione e della sanzione delle condotte usurarie.

In conclusione, la metodologia di calcolo seguita sub b) dal c.t.u. ed ivi indicata come TEG^{c.m.s.}, in quanto elaborata considerando anche la c.m.s. a fini del calcolo del TEG, mediante la seguente formula matematica:

$$(TEG^{c.m.s.}) = \frac{(INTERESSI + ONERI + C.M.S.) \times 36.500}{NUMERI DEBITORI}$$

con conseguente confronto del risultato con il TEGM pubblicato nei decreti ministeriali appare, contrariamente alle apparenze, in tutto coerente con il sistema ed immediatamente applicabile.

L'adozione di tale metodologia si completa, per quanto osservato *supra*, con un ricalcolo delle posizioni che, in presenza di crediti oggetto di provvedimenti monitori definitivi, esclude la debenza degli interessi unicamente per la parte eccedente la soglia.

Seguendo questo metodo di analisi dei rapporti in contestazione, emerge il superamento della soglia nei seguenti rapporti:

- 1) contratto di apertura di credito in conto corrente n. 04/6060584 sottoscritto con BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SGM dalla CDS srl in data 17.06.2003. L'apertura di credito risulta garantita da una fideiussione *omnibus* limitata all'importo di € 7.000.000,00 rilasciata in data 23.10.2000 e successivamente elevata nel suo massimale da L. Fa. , V. Fa. , Sante Sc.. Il credito della banca è oggetto del decreto ingiuntivo n. 1646/07 del Tribunale di Pordenone. Il ricalcolo della posizione ha evidenziato addebiti oltre soglia per € 24.667,10 che, a loro volta nei trimestri successivi, hanno prodotto ulteriori oneri per € 14.508,82. Riconducendo gli addebiti al limite della soglia si determina un saldo a debito del correntista di € 40.811,16;
- 2) contratto di di apertura di credito in conto corrente n. 04/6100268 sottoscritto con BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SGM dalla CDS srl in data 23.12.2005. L'apertura di credito risulta garantita da una fideiussione *omnibus* limitata all'importo di € 7.000.000,00 rilasciata in data 23.10.2000 e successivamente elevata nel suo massimale da L. Fa. , V. Fa. , Sante Sc.. Il credito della banca è oggetto del decreto ingiuntivo n. 1646/07 del Tribunale di Pordenone. Il ricalcolo della posizione ha evidenziato addebiti oltre soglia per € 1.257,92 che, a loro volta, nei trimestri successivi, hanno prodotto ulteriori oneri per € 120,32. Riconducendo gli addebiti al limite della soglia si determina un saldo a debito del correntista di € 123.474,41;

3) contratto di apertura di credito in conto corrente n. 000030026409 sottoscritto con UNICREDIT BANCA DI IMPRESA SPA dalla CDS srl in data 03.05.2004. L'apertura di credito risulta garantita da una fideiussione *omnibus* limitata all'importo di € 325.000,00 rilasciata in data 03.08.2004 da Fa. Lucio, Fa. Vittorio, Sc. Sante e Rigo Pietro. Il credito della banca è oggetto del decreto ingiuntivo n. 1845/07 del Tribunale di Pordenone. Il ricalcolo della posizione ha evidenziato addebiti oltre soglia per € 16.612,71 che, a loro volta nei trimestri successivi, hanno prodotto ulteriori oneri per € 2.318,00. Riconducendo gli addebiti al limite della soglia si determina un saldo a debito del correntista di € 355.280,72.

Gli altri rapporti analizzati sono risultati esenti da censure sotto il profilo delle soglie antiusura.

Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione proposta, con conseguentemente accertamento negativo del diritto di BCC SGM e Unicredit di procedere esecutivamente per le somme individuate come inesigibili.

Non spetta al giudice del merito cognitorio ma al giudice dell'esecuzione provvedere, su istanza di parte, all'eventuale revoca della sospensione dell'esecuzione: l'istanza in tal senso formulata da Banca di Credito Cooperativo di SGM nella presente sede dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.

In punto spese di lite, l'obiettivo incertezza e complessità della controversia e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, di cui si è dato atto, inducono a condannare i due istituti di credito parzialmente soccombenti – che sopporteranno definitivamente, in solido, le spese di c.t.u. - alla

rifusione in favore degli attori Sante Sc., L. Fa. e V. Fa. di metà delle spese di lite, liquidate equitativamente in assenza di nota spese, con compensazione per i motivi anzidetti dell'ulteriore quota.

Rimangono compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 390/10 R.G., così decide:

1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, che per il resto rigetta, dichiara che, con riferimento ai crediti calcolati alla data del 16.10.2007: a) la Banca di Credito Cooperativo di SGM non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di L. Fa. , V. Fa. e Sante Sc. per la somma di € 39.175,92 in forza del rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 04/6060584 (residuando comunque un saldo a debito a quella data di € 40.811,16) e per la somma di € 1.378,24 per il rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 04/6100268 (residuando comunque un saldo a debito a quella data di € 123.474,41); b) Unicredit Credit Management Bank S.p.A. non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di L. Fa. , V. Fa. e Sante Sc. per la somma di € 18.930,70 in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 000030026409 (residuando comunque un saldo a debito di € 355.280,72);
2. dichiara inammissibile l'istanza di revoca della sospensione dell'esecuzione proposta da Banca di Credito Cooperativo di SGM;
3. dichiarate compensate le spese di lite tra le parti per la metà, condanna le convenute Banca di Credito Cooperativo di SGM Società

Cooperativa e di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., in solido, al pagamento, in favore degli attori L. Fa. , V. Fa. e Sante Sc., dell'ulteriore quota, quota che liquida in complessivi € 9.500,00, di cui € 9.000,00 per compenso avvocati ed € 500 per spese, oltre Iva e CPA;

4. dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico, in via solidale e nei rapporti interni giusta metà, di Banca di Credito Cooperativo di SGM Società Cooperativa e di Unicredit Credit Management Bank S.p.A..

Così deciso in Pordenone, il 7.3.2012.

Il Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo

IL CASO.it